

STATUTO

L'AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO VIA VIGONE 35

Numero REA: TO - 1070413

Codice fiscale: 09658200010

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. n. 113.285/17.920

**S T A T U T O
DELLA SOCIETA'**

"L'AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita la società cooperativa denominata **"L'auro-ra - società cooperativa sociale"**.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 numero 381, in tema di cooperative sociali, nonchè in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) - le norme del codice civile relative alle società cooperative;

3) - le disposizioni sulle imprese sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel comune di Pinerolo e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, numero 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale,

sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali, che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La Cooperativa, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto:

lo studio e l'attuazione di iniziative assistenziali, ricreative, culturali, associative, a favore delle persone anziane, ammalate, e/o disabili o portatrici di handicap o minori. La Cooperativa potrà, a mero titolo esemplificativo, organizzare e gestire Residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare, centri di terapie fisiche, centri d'incontro, attività ludiche, pre-dopo scuola, attività di supporto scolastico o laboratoriale, centri estivi residenziali e non, organizzare e gestire comunità ed ogni altra attività connessa o simile al perseguimento del loro scopo sociale.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo socia-

le, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;

2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'articolo 11 legge 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 94 e successive norme di attuazione ed applicative;

5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività riservate ad iscritti in albi professionali, delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge numero 1/91 e numero 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Non possono essere soci coloro che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa.

Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:

- regolarità della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali in materia di immigrazione, permanenza sul suolo straniero e capacità lavorativa;

- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività per cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria;

- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa;

- in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente Statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Articolo 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) - l'interesse a far parte della cooperativa;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;

e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-

vocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sopraprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o

per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-

nato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Articolo 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte di un socio, si applica il primo comma dell'articolo 2534 del codice civile, fermo restando quanto

previsto del presente Statuto per il rimborso della quota sociale.

Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Articolo 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-

dicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Articolo 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Articolo 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni con-

cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50 (cinquanta); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sopraprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 5.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Articolo 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea dei soci convocata entro il 120 (centoventi) giorni o 180 (centottanta), in caso di applicazione del maggior termine, approva anche il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;

d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Articolo 25 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'articolo 4 della legge numero 59/92.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - l'approvazione del bilancio sociale di cui alla legge 112/2017;
- c) - la nomina degli amministratori;
- d) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo;
- e) - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- h) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Articolo 27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera

del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-

scritte.

Ciascun socio cooperatore, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32 - Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Articolo 33 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) stendere i bilanci e le relative note integrative e

relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;

c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;

e) autorizzare la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 37;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni; in ogni caso la differenza retributiva massima tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto (art. 13, comma 1, d.lgs. 112/2017);

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea;

k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare

un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono tutti gli amministratori, a maggioranza assoluta.

Articolo 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Articolo 36 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Articolo 37 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Articolo 38 - Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti

ti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 - Scioglimento anticipato

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci cooperatori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-

serve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In originale firmato:

ROBERTA GRAGLIA

MAURO PASCHETTA - Notaio

Copia autentica dell'originale, firmato ai sensi di legge, rilasciata ad uso amministrativo.

23 di 23